

## Un passo verso l'equità di Elsa Fornero

Il Sole 24ore, 20 gennaio 2006

Con il decreto approvato ieri, in applicazione della legge delega del 2004, dal consiglio dei ministri e riguardante la cosiddetta “*totalizzazione*” dei periodi contributivi, un altro tassello si aggiunge alla costruzione del nuovo sistema previdenziale, compatibile con la sostenibilità finanziaria e ispirato all'uniformità di trattamento e a principi di equità.

Al di là del tecnicismo che si nasconde dietro un nome non proprio felice, va detto subito che non si tratta di un provvedimento adottato per ragioni opportunistiche o per la concessione di nuovi privilegi. Si tratta invece di una misura che va incontro ai problemi di molti lavoratori – inclusi, ed è un fatto positivo in sé, i lavoratori atipici - e che corregge in qualche misura alcuni problemi lasciati aperti dalla lunga transizione tra il vecchio disegno pensionistico e il nuovo, che andrà in vigore non prima del 2030.

Per inquadrare il problema, bisogna anzitutto ricordare che sino alla fine degli Anni Settanta il sistema era frammentato in molti regimi, ciascuno dei quali si fondava su una legislazione sua propria, anche se tutti erano accomunati da una formula di calcolo delle pensioni abbastanza generosa, in media, nel rapporto tra ciò che il lavoratore riceveva e ciò che versava. In cambio della generosità (e in base al principio secondo il quale se ciò che ti riconosco contiene un “regalo” posso limitarne il godimento), i diversi regimi imponevano restrizioni all'acquisizione del diritto alla pensione, come per esempio un periodo minimo di contribuzione (15 anni nel regime generale, oggi diventati 20 per le pensioni *retributive*). Oltre a essere separati, i diversi regimi – dei lavoratori dipendenti, dei commercianti, degli artigiani, dei coltivatori diretti e così via - si ignoravano reciprocamente e ciò poteva comportare la conseguenza che una persona, la quale avesse durante la sua vita lavorato in settori differenti, soggetti a regimi pensionistici diversi e non avesse raggiunto in alcuno di essi l'anzianità contributiva minima, si trovasse in vecchiaia del tutto priva di copertura. E persino un mercato del lavoro tradizionalmente “statico” come quello italiano può presentare un numero elevato di lavoratori, e soprattutto di *lavoratrici*, in queste condizioni.

Un primo rimedio alle insensate conseguenze della frammentazione del sistema si ebbe con la legge sulla *ricongiunzione* (approvata per l'appunto nel 1979), la quale introdusse la possibilità di trasferire a un unico regime le anzianità maturate in altri. La norma era però limitata ai trasferimenti entro i regimi pubblici (escludeva perciò le casse dei liberi professionisti) e, per il modo in cui era congegnata, poteva comportare oneri anche rilevanti per il lavoratore che volesse avvalersene. Successivamente, nel 1990, la possibilità di ricongiunzione fu riconosciuta anche per le anzianità maturate nei regimi dei liberi professionisti, ma sempre con oneri per il lavoratore.

La risposta ovvia di sommare i periodi contributivi è invece molto più facile nel nuovo sistema previdenziale, imperniato sulla meno generosa formula contributiva. Tale formula, infatti, considera i contributi (non importa se formalmente a carico del datore di lavoro) come “risparmio” per la pensione e ne riconosce la titolarità al lavoratore che li ha versati; essa è quindi di applicazione molto lineare, in quanto, come in un conto di risparmio, correla i benefici ai contributi e all'età di pensionamento (maggiore è l'età, maggiore il vitalizio). Con questo metodo, l'imposizione di requisiti minimi severi l'accesso alla pensione appare molto meno giustificata, e infatti la riforma Dini del 1995, che ha introdotto il calcolo contributivo, porta il periodo minimo a 5 anni (che possono persino essere considerati eccessivi, ma che in ogni caso sono soltanto un quarto dei venti oggi richiesti per una pensione retributiva).

Il decreto approvato ieri accoglie la formula contributiva come base per il calcolo delle diverse quote dalla pensione “totalizzata”, anche se (per contenere i costi del provvedimento) alza di un anno il minimo, portandolo perciò a sei.

Il provvedimento non è privo di costi, ma è trasparente. I costi per la finanza pubblica (e così per gli enti privatizzati, per i quali si applicano regole simili) dipendono dal fatto che l’INPS e gli altri enti pubblici dovranno pagare pensioni che avrebbero invece risparmiato se i lavoratori si fossero fatti scoraggiare dall’intraprendere la strada della ricongiunzione.

I lavoratori, dal canto loro, avranno ora la possibilità di recuperare contributi che avrebbero altrimenti perso, e di farlo senza costi aggiuntivi, anche se va ribadito che vi sono costi perché non vi sono “regali”. Anche per i lavoratori precari, infine, vi è la prospettiva di non perdere spezzoni di contribuzione: non sarà una grande consolazione, ma se non altro la misura non aggiunge iniquità all’iniquità di avere soltanto un’occupazione “atipica”.

In definitiva, un provvedimento sensato che rimedia, sia pure all’ultimo minuto, ma senza troppo cedere a tentazioni elettorali, alla mancanza di visione unitaria del legislatore del passato.

Elsa Fornero